Pzot. 38953 08-08-2018

CITTA' DI VIBO VALENTIA

-DIPARTIMENTO 2 -SETTORE -4-

Territorio e Pianificazione Urbana Sostenibile

89900 - Vibo Valentia - Piazza Martiri Dell'Ungheria - P.I. 00312030



PROGETTO N. 01551/3

IL DIRIGENTE

Vista l'istanza presentata, in data 24.05.2016 Prot. n. 25043, dal Signor Antonio Gentile nato a Ionadi (VV) il 22.02.1961, in qualità di L. R. della GE.CO. S.r.l., C.F. e P.I. N.1678590793, con sede in Vibo Valentia Zona Industriale Aeroporto L. Razza, relativa alla "Richiesta di proroga del Permesso di Costruire n. 2087 -Progetto di ampliamento per la coltivazione e il recupero ambientale della cava di sabbia sita in Loc.tà Strittura nel Comune di Vibo Valentia (VV)" identificato al NCT dello stesso Comune al foglio di mappa n. 54, part.lle nn.28-29-33-34-35 ed ex 36 (che erroneamente è stata indicata come 117), per una superficie di mq 44.685 in ditta alla GE.CO. S.r.l., ;

- Vista la convenzione tra il Comune di Vibo Valentia e la "GE.CO. S.r.l." del 21.05.2013 riguardante l'attività estrattiva in località "Strittura" nel Comune di Vibo Valentia, ai sensi della Legge Regionale n. 40 del 05.11.2009 e ss. mm. ii.,;
- Visto il Permesso di Costruire n. 2087 del 29.05.2013;
- Vista la nota prot. 28965 del 17.06.2016 con la quale l'Amministrazione Comunale di Vibo Valentia ha trasmesso il progetto alla Regione Calabria Dipartimento n. 7 Attività estrattive;
- Vista la nota prot. 46731 del 11.10.2016 con la quale la Regione Calabria Dipartimento n. 7 Attività estrattive richiede integrazioni documentali;
- Vista la nota prot. 4206 del 30.01.2017 con la quale l'Amministrazione Comunale di Vibo Valentia trasmette alla Regione Calabria le integrazioni richieste;
- Vista la nota prot. 53580 del 07.12.2017 (prot. SIAR n. 0381012 del 06.12.2017) con la quale, la Regione Calabria Dipartimento Sviluppo, Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali, in particolare l'Ufficio Regionale delle attività estrattive comunica di non rilevare motivi ostativi alla concessione di proroga della durata di tre anni dalla data del provvedimento autorizzativo, consentendo la coltivazione della cava per il volume residuo di complessivi 538.765 mc;
- Visti gli elaborati grafici di progetto a firma dell'Ing. Cutuli Annunziato e del Geologo Armando Sirianni;
- Vista la proposta di provvedimento, espressa in data 29.03.2018, da parte del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 20 comma 3 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., il quale esprime parere favorevole alla concessione dell'autorizzazione limitatamente alle aree di intervento non ricadenti in area sottoposta a vincolo P3 di cui al D.P.C.M. del 27.10.2016 -TAV. SNA n. 01 approvata dal Consiglio Comunale con Delibera n. 55 del 27.06.2017.
 - In relazione alle previsioni progettuali ricadenti nelle aree soggette a vincolo per come identificato, sono assentiti gli interventi previsti per le zone P3 già classe 4 della tavola n. 20 (Sistema Naturale ed Ambientale) Fattibilità delle azioni di piano –Pericolosità idrogeomorfologiche- di cui all'art. 26 c. 1 lett. d (Fattibilità con gravi limitazioni) del Regolamento Urbanistico (specimen opere di consolidamento e/o sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti);
- Vista la Circolare della Regione Calabria Dipartimento n. 5 "Attività estrattive" del 10.10.2011 Prot. n.135105/SIAR;
- Vista la nota di chiarimento della Regione Calabria Dipartimento Ambiente e Territorio Settore n. 4 "Valutazioni Ambientali" del 05.06.2018 prot. 27555;
- Visto il D.D.G. n. 7896 del 19.07.2018 acquisito agli, atti di questo Comune al prot. n. 36978 del 26.07.2018, con il quale si proroga, il provvedimento di compatibilità ambientale espresso con D.D.G. n. 16197 del 12.11.2012, per ulteriori 5 (cinque) anni;
- Visto il regolamento edilizio Comunale e le norme Tecniche di attuazione;
- Visto lo strumento Urbanistico Comunale vigente;
- Vista la Legge Urbanistica 17.01.1942 n. 1150 e ss.mm.ii.;
- Visto D.P.R. n. 380 del 06 Giugno 2001 e ss.mm.ii;

- Vista la legge Regionale n. 23 del 12.04, 1990;
- Vista la Legge Regionale n. 34 del 12.08.2002;
- Vista la Legge Regionale n. 40 del 05.11.2009 Attività estrattiva nel Territorio della Regione Calabria;
- Visto il Regolamenti Regionale n. 3/2011 di attuazione della L.R. 40/2009 e il Regolamento n. 7/2015;
- Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs.vo 18 agosto 2000, N.267);
- Vista la polizza fideiussoria n. 380603627 del 19.03.2018 della Società Assicurazione Generali S.p.A. prestata a garanzia della sistemazione e recupero ambientale;

AUTORIZZA

Al Sig. Antonio Gentile, Legale Rappresentante della GE.CO. S.r.l.; C.F. e P.I. N.01678590793, con sede in Vibo Valentia Zona Industriale Aeroporto L. Razza, la proroga di 5 (cinque) anni per la "Richiesta di proroga del Permesso di Costruire n. 2087 -Progetto di ampliamento per la coltivazione e il recupero ambientale della cava di sabbia sita in Loc.tà Strittura nel Comune di Vibo Valentia (VV)", da eseguirsi sul terreno identificato in catasto al foglio n. 54 particelle nn.28-29-33-34-35 ed ex 36 (che erroneamente è stata indicata come 117), per una superficie di mq. 44.685 così come previsto nel piano di coltivazione, consentendo la coltivazione del volume di cava residuo per complessivi 538.765 mc. alle seguenti condizioni:

- 1) che la presente autorizzazione sia limitata alle aree non ricadenti in area sottoposta a vincolo P3 del D.P.C.M. del 27.10.2016 di cui alla TAV. SNA n. 01 approvata dal Consiglio Comunale con Delibera n. 55 del 27.06.2017. che in dette aree, sono assentiti gli interventi previsti per le zone P3 già classe 4 della tavola n. 20 (Sistema Naturale ed Ambientale) Fattibilità delle azioni di piano –Pericolosità Idrogeomorfologiche- e di cui all'art. 26 c. 1 lett. d (Fattibilità con gravi limitazioni) del Regolamento Urbanistico (specimen opere di consolidamento e/o sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti);
- 2) Sono fatti salvi i diritti dei terzi;
- 3) I lavori dovranno essere iniziati entro un anno dalla data del rilascio della presente autorizzazione ed ultimati entro 5 (cinque) anni, salvo eventuali proroghe previste per legge;
- 4) Non possono, in corso d'opera, essere apportate modificazioni al progetto senza la preventiva autorizzazione del Comune;
- 5) Nel caso di sostituzione dell'impresa esecutrice e del Direttore dei Lavori, il titolare dell'autorizzazione dovrà dame immediata comunicazione scritta, controfirmata per accettazione;
- 6) E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, al Direttore dei Lavori e all'assuntore dei lavori, almeno dieci giorni prima dell'inizio dei medesimi comunicare per iscritto la data di inizio dei lavori; Analogo obbligo è fatto per quanto concerne la comunicazione della data di ultimazione dei lavori stessi;
- 7) Il cantiere dovrà essere adeguatamente recintato, a norma di legge;
- 8) Nel cantiere dove si eseguono le opere dovrà essere esposta una tabella recante: gli estremi dell'autorizzazione, l'oggetto dei lavori, l'intestazione della ditta esecutrice, le generalità del progettista, del Direttore e dell'assistente dei Lavori. L'autorizzazione dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale di vigilanza o di controllo;
- 9) E' fatto altresì obbligo, di rispettare le prescrizioni di cui;
 - a) al D.M. 16 maggio 1987, N.246, recante "Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione" pubblicato sulla G.U. N.148 del 27 giugno 1987, nonché tutte le norme vigenti relative al servizio antincendi;
 - b) alla legge 5 marzo 1990, N.46 (G.U. N.59 del 12 marzo 1990) recante "Norme per la sicurezza degli impianti", in particolare in conformità agli artt. 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11 se e in quanto applicabili e al relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 6 dicembre 1991, N.447 (G.U. n. 38 del 15 febbraio 1992);
 - c) al D.P.C.M. 1 marzo 1991 (G.U. N.57 dell'8 marzo 1991) recante "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" e alla legge 26 ottobre 1995, N.447 (G.U. N.254 del 30 Ottobre 1995) "legge-quadro sull'inquinamento acustico";
 - d) D.Lgs. 14.08.1996, N.494 e disposizioni ad esso collegate relative alla sicurezza nei cantieri edili;
- 10) Il titolare dell'autorizzazione, il Direttore dei Lavori, e l'assuntore dei medesimi sono responsabili di ogni inosservanza sia delle norme di legge che delle modalità esecutive fissate nella presente autorizzazione. L'inosservanza del progetto e delle relative varianti comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla vigente

legislazione in materia urbanistica. Inoltre i citati soggetti hanno l'obbligo di trasmettere ad ultimazione dei lavori nei tempi e nei modi previsti nel permesso stesso una dichiarazione, a firma del Direttore dei Lavori che deve certificare sotto la propria, responsabilità, la conformità delle opere eseguite rispetto al progetto autorizzato, la realizzazione di tutte le opere di sistemazione finale della cava, per come previste nel computo metrico;

11) In caso di dimissioni del Direttore dei Lavori in corso d'opera, lo stesso dovrà redigere apposita relazione sullo stato di fatto delle opere e trasmetterla unitamente alla lettera di dimissioni agli Uffici competenti;

12) Siano rispettate le prescrizioni, le condizioni già indicate nel Permesso di Costruire N.2087 del 29.05.2013 e nella convenzione stipulata con il Comune di Vibo Valentia in data 21.05.2013;

13) Il mancato pagamento dei canoni dovuti, comporta la decadenza della presente autorizzazione ai sensi dell'art.54 R.R. N.7/2015, di modifica del R.R. N.3/2011, di attuazione della L.R. N.40/2009;

14) La Società titolare dell'autorizzazione deve applicare tutte le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza ai sensi del D.Lgs. N.624/1996 e del D.Lgs. N.81/2008 e s.mm.ii.

Il Tecnico Arch. Giuseppe Petruzza

al

iio

al

gni me. ente Il Funzionario Resp. Arch. Carolina Bellantoni

SETTORE 3 GOVERN

[1]Dirigente